

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA

### **Costituzione - Denominazione – Sede – Durata**

**Art. 1.** È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Milano, un'associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Culturale Idea Ente del Terzo settore o ETS” in conformità al dettato dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione si richiama a tutte le normative vigenti sia di natura civilistica che tributaria relative agli enti associativi.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea competente per la modifica dello statuto.

**Art. 2.** L'associazione “Associazione Culturale Idea ETS”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è apolitica e aconfessionale.

### **Finalità e attività**

**Art. 3.** L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi che aderiscano agli scopi associativi per particolari progetti, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

**Art. 4.** L'Associazione è impegnata nella promozione dello sviluppo umano tramite la diffusione della cultura scientifica, dell'educazione ambientale e alimentare e dei comportamenti consapevoli in tutte le fasce d'età: dai bambini della scuola materna fino agli adulti; inoltre l'Associazione si propone di sostenere le famiglie nella gestione del tempo libero dei propri figli con proposte di qualità che arricchiscano il bagaglio culturale di bambini e ragazzi rendendoli consapevoli del proprio potenziale e del proprio ruolo nella società.

L'associazione realizza i propri scopi attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- a) la realizzazione di progetti di didattica e divulgazione scientifica, ambientale, artistica e musicale all'interno di scuole e strutture museali pubbliche e private e in parchi, riserve e oasi naturalistiche pubbliche e private;
- b) l'allestimento e gestione di laboratori scientifici e artistici anche itineranti;
- c) l'operare quale ente di ricerca Scientifica in collaborazione e su richiesta di soggetti pubblici e privati e, secondo quanto previsto da accordi o convenzioni stipulate dal Presidente, per studi, ricerche e consulenze in ambito scientifico e culturale;
- d) l'organizzazione di attività culturali, quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli e lezioni sulle suddette discipline;
- e) l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive;
- f) la realizzazione di pubblicazioni tecniche, opuscoli, manuali, CD ROM, DVD e più in generale svolgere attività editoriale in proprio o per conto terzi di periodici e libri, con espressa esclusione dell'attività editoriale di quotidiani, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 5 dell'agosto 1981 n. 416;
- g) la realizzazione di documentazione fotografica e/o video a supporto delle necessità culturali e editoriali dell'associazione e/o di altri soggetti;
- h) Lo svolgimento di corsi di aggiornamento per insegnanti anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- i) Lo svolgimento, in via marginale, di attività connesse di vendita di materiale librario, cinematografico, fotografico, artistico e musicale di qualunque natura nonché gadgets ed oggettistica.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 6.** La durata dell'associazione è **a tempo indeterminato**.

### **Soci**

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee

sociali, nonché del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la rinomina degli organi direttivi dell'associazione (elettorato attivo e passivo). In presenza di soci minorenni, ad essi dovrà essere garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla decisione. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni dalla notifica ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea dell'associazione che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci, sia che abbiano cessato di appartenere all'associazione, sia che vi appartengano, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Perdita della qualità di socio**

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontari**

**Art. 12.** Sono volontari i soci dell'associazione che prestino, per libera scelta e personalmente, attività spontanee, gratuite, senza fini di lucro neppure in modo indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da soggetti diversi dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da parte dell'associazione.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori**

**Art. 13.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un proprio contributo economico libero e volontario all'associazione. I sostenitori non conseguono la qualità di soci, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 14.** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

### **L'Assemblea**

**Art. 15.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun di essi ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione.

**Art. 16.** L'Assemblea è convocata in prima e in seconda convocazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, PEC, a mezzo messaggistica digitale certificata, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

La seconda convocazione può essere prevista nel giorno stesso della prima purché dopo almeno 60 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto annuale;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso del socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 18.** In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun delegato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

In prima e in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

**Art. 19.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

**Art. 20..** Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati

dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le cariche interne.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispose annualmente il rendiconto annuale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispose annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 24.** In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, convoca l'assemblea dei soci per eleggere i membri in sostituzione di quelli decaduti. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti in Consiglio Direttivo, esso decade e il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Il Presidente**

**Art. 25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri oltre al Presidente o a procuratori speciali. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 26.** Al Tesoriere spetta il compito curare l'aggiornamento dei libri contabili e di predisporre il rendiconto annuale sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 27.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 28.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto annuale che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione



entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto annuale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 29.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 30.** Fanno parte del patrimonio sociale:

- a) Il Fondo di Dotazione, se istituito;
- b) la riserve formate con gli avanzi dell'esercizio annuale, al netto dei disavanzi;
- c) Le riserve formate con versamenti a fondo perduto effettuati dai soci
- d) Ogni altra riserva del Patrimonio Netto

**Art. 31.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non può essere liquidata al socio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Libri sociali**

**Art. 32.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari, se presenti;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 33.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 34.** Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 (Ufficio RUNTS competente), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, solo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, neppure in modo indiretto.

### **Norma finale**

**Art. 35.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.